

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro relativamente alle recenti manovre " Salva Italia, Liberalizzazioni, Semplificazioni, Mercato del lavoro " in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, in alcuni punti che potrebbero essere di interesse

NOVITÀ LEGGE SALVA ITALIA (LEGGE 214/2011)

Dilazione pagamenti somme iscritte a ruolo

È introdotta la possibilità di un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex art. 19, DPR n. 602/73.

In particolare è disposto che "in caso di comprovato peggioramento della situazione" di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) "può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza".

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito dell'analogo dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

Rateizzazione debiti tributari

Con riguardo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011:

- è stato soppresso l'obbligo di prestare un'idonea garanzia precedentemente previsto qualora l'importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000. Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia.
- è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;
- sono applicabili anche all'ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all'iscrizione a ruolo connessa all'omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.

Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima si applicano anche: alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata e alle rateazioni in corso al 28.12.2011.

Emersione di base imponibile

Al fine di favorire l'emersione di base imponibile sono previsti i seguenti interventi:

- irrogazione di sanzioni penali, previsione dell'"uso di atto falso" e, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, se il contribuente esibisce / trasmette

atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisce dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell'Ufficio ex artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72;

- obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall'1.1.2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Varie

Per tutte le altre notizie vedi circolare precedente di gennaio 2012

NOVITÀ DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012)

s.r.l. semplificata

Con il nuovo art. 2463-bis, C.c. è introdotta la possibilità, per le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età, di costituire una società a responsabilità limitata

Con la conversione in legge 27/2012

E' stato disposto che l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico (anziché per scrittura privata come previsto in precedenza) "in conformità al modello standard tipizzato" con apposito Decreto.

Non sono dovuti onorari notarili e l'iscrizione al Registro delle Imprese è esente da diritto di bollo e di segreteria; la srl semplificata deve avere un capitale sociale non inferiore a € 1 e inferiore a € 10.000 ; il conferimento dello stesso va fatto in denaro all'organo amministrativo; solo i soci possono essere amministratori; è vietata la cessione di quote a soci di età non inferiore a 35 anni; è stata soppressa la disposizione in base alla quale al compimento del 35° anno di età:

- di uno dei soci, lo stesso veniva escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedevano a convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione;
- di tutti i soci, gli amministratori dovevano convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa.

Soppressione tariffe professionali

Con riferimento alle professioni regolamentate "nel sistema ordinistico" è prevista: l'abrogazione delle tariffe professionali; la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico; l'obbligo di informare il cliente in merito al grado di complessità dell'incarico, alla quantificazione preventiva delle spese "ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico" nonché ai dati della polizza assicurativa professionale.

Con la conversione in legge 27/2012

E' stata confermata l'abrogazione delle tariffe professionali; è stato precisato che la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico avviene "nelle forme previste dall'ordinamento"; è stato confermato l'obbligo di informare il cliente in merito: al grado di complessità dell'incarico, alla quantificazione preventiva delle spese "ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico", i dati della polizza assicurativa professionale.

A tale proposito si evidenzia che è stata soppressa la disposizione che prevedeva la forma scritta del preventivo (previa richiesta del cliente). Ora, la nuova formulazione prevede che "la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima"; è stato disposto che al tirocinante va riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.

Aliquota IMU ridotta per i fabbricati invenduti

È introdotta un'ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota IMU, a discrezione del singolo Comune, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice.

In particolare è prevista la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per detti immobili: finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato; a condizione che il fabbricato non sia locato; per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali

In sede di conversione in legge è disposta l'esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Se l'ente non commerciale utilizza l'immobile sia per la parte commerciale sia per la parte istituzionale, l'esenzione IMU "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale".

Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, "in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente" vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n. 262/2006.

Se non è possibile individuare la "frazione di unità destinata all'attività non commerciale" a decorrere dal 2013, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.

Con uno specifico Decreto saranno fornite indicazioni in merito alla suddetta dichiarazione nonché "gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale".

Regime IVA per la cessione e/o locazione di fabbricati ad uso abitativo

È modificato il regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell'art. 10, DPR n. 633/72.

In particolare:

con riguardo alle locazioni:

- è confermato, in generale, il regime di esenzione dall'IVA;
- è prevista l'imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti: di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata o aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, previa apposita opzione espressa nel relativo atto.

Per tali contratti, ai fini della scelta per l'imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza l'imponibilità era riservata alle imprese di costruzione e a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78);

Per le locazioni in esame, inoltre, per effetto della modifica del n. 127-duodecies, Tab. A, parte III, è prevista, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%;

con riguardo alle cessioni:

- è confermato il regime di esenzione dall'IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
- è prevista l'imponibilità IVA, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, previa apposita opzione espressa nel relativo atto.

Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica.

Si evidenzia inoltre che, è ora prevista la possibilità di separare l'attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale.

È quindi possibile "neutralizzare" il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili.

Crediti di imposta per autotrasportatori

È disposta la modifica del termine di presentazione dell'istanza cui è subordinata l'attribuzione del credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. "carbon tax") a favore degli autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t., nonché del termine per la fruizione dello stesso. In particolare è previsto che l'istanza va ora presentata all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell'anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un'anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso.

Il credito va utilizzato entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto. Poiché in precedenza l'utilizzo del credito doveva avvenire entro l'anno stesso di insorgenza del credito, si determina un allungamento di tale termine.

Si evidenzia inoltre che, dal 2012, è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d'imposta in esame.

Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

Detto rimborso avviene anche mediante riconoscimento dell'utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane. Tale richiesta va presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (stesso nuovo termine previsto ai fini della c.d. "carbon tax").

Incentivi impianti fotovoltaici su aree agricole

Dal 24.1.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono più riconosciuti gli incentivi statali previsti dall'art. 10, commi da 4 a 6, D.Lgs. n. 28/2011. Va tuttavia evidenziato che:

- l'esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.1.2012 ovvero quelli per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo è stata presentata entro il 24.1.2012, a condizione che l'impianto entri in funzione entro il 24.1.2013 (1 anno);
- agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre è prevista l'applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

A tal fine le serre devono presentare un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della stessa.

Rivalsa dell'IVA accertata

Modificando l'art. 60, comma 7, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta derivante da tali atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa.

Ciò a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA/maggior IVA accertata, nonché le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l'imposta/maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Tassazione rendite finanziarie

La tassazione delle rendite finanziarie già oggetto di modifica ad opera del DL n. 138/2011 (c.d. "Manovra di Ferragosto") è nuovamente modificata, prevedendo in particolare che:

- ai proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute, generalmente soggetti alla ritenuta del 20%, è applicabile la minore aliquota del 12,50% qualora il contratto abbia ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali ovvero obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. white list ex art. 168-bis, comma 1, TUIR;
- gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE ovvero aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. white list, rimangono assoggettati alla ritenuta dell'11% (e pertanto agli stessi non si estende la maggiore aliquota del 20%).

NOVITÀ DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. 16/2012)

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo

In caso di decadenza dal beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, è ora ammessa la possibilità di accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del ricevimento della cartella di pagamento.

Inoltre, dalla modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva temporanea difficoltà, deriva:

- la possibilità, per il debitore, di richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell'ipotesi di peggioramento dell'obiettiva situazione di temporanea difficoltà, ma anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

Le rateazioni dei ruoli a rata costante già concesse al 2.3.2012 non sono modificabili, salvo che sussista il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infine prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà di ottenere, previa richiesta, la ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione (tale disposizione non è applicabile per i debiti relativi ai contributi previdenziali).

Tardiva comunicazione per benefici fiscali e/o regimi opzionali

La fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.

A tal fine è comunque necessario che l'interessato: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma; effettui la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione "della prima dichiarazione utile"; effettui "contestualmente" il versamento della sanzione pari a € 258, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

Ripartizione 5 per mille

Dal 2012 tra i beneficiari del 5‰ dell'IRPEF sono compresi anche gli enti che entro il termine stabilito non hanno adempiuto agli obblighi a tal fine previsti (domanda di iscrizione nell'elenco / integrazioni documentali), a condizione che: siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma; presentino la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30.9; effettuino "contestualmente" il versamento della sanzione pari a € 258, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

Termine presentazioni dichiarazioni di intento

La presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

Presentazioni dichiarazioni per i soggetti in liquidazione

Le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione

entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione disposta dall'assemblea dei soci, alla data di iscrizione della relativa delibera. Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

Revoca della liquidazione

In caso di revoca della liquidazione, qualora i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo "ante e post liquidazione".

Elenchi Clienti e fornitori

Il Decreto in esame interviene a modificare la disciplina degli elenchi clienti e fornitori, prevedendo, dal 2012, l'obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- a prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore) per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA) se per le stesse non è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.

Il limite di € 3.600 (IVA compresa) permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall'1.7.2011.

La predetta novità ha effetto dal 2012; non è tuttavia chiaro se la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all'adempimento in scadenza il prossimo 30.4 relativo al 2011. In ogni caso il rispetto del "nuovo" adempimento richiede a molti contribuenti (si pensi ai medici) la "ricerca" del codice fiscale dei propri clienti.

Comunicazioni black list

L'obbligo di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 viene limitato alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.

Utilizzo di contanti da parte di non residenti

Nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno Stato UE ovvero appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo), non residenti in Italia che ivi effettuano acquisti di beni / prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, non operano le limitazioni all'uso del contante, che non è consentito per importi pari o superiori a € 1000.

A tal fine il cedente / prestatore deve:

- all'atto dell'operazione, acquisire la fotocopia del passaporto dell'acquirente / committente nonché un'apposita autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante che lo stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la residenza in Italia;
- versare il denaro incassato su un c/c ad esso intestato, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, consegnando alla banca / Posta la fotocopia del passaporto dell'acquirente / committente e del documento (fattura / ricevuta / scontrino) emesso.

Il cedente / prestatore, per poter beneficiare di quanto sopra evidenziato, è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una preventiva comunicazione secondo modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione.

L'esclusione dalla limitazione interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 1.000 per la regolazione in contanti.

Pignorabilità degli stipendi

È introdotta la possibilità, per l'Agente della riscossione, di pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari a: 1/10 per importi fino a € 2.000; 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000.

Se i predetti importi sono superiori a € 5.000 il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5.

Contabilità semplificata costi inferiori ad euro 1.000,00

In base al comma 3 dell'art. 66, TUIR, per le imprese in contabilità semplificata, i costi: riferiti a contratti a corrispettivi periodici; di competenza di 2 periodi d'imposta; di ammontare non superiore a € 1.000 sono deducibili nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento (fattura, ecc.).

Ora detti costi "possono essere dedotti" nel periodo di registrazione del documento comprovante il sostenimento degli stessi. Le modifiche in esame sono applicabili dal 31.12.2011.

Crediti tributari di importo non superiore ad euro 30

Dall'1.7.2012 i crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo non superiore a €30, comprensivo di sanzioni ed interessi non possono essere oggetto di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo d'imposta.

La disposizione in esame non è comunque applicabile se il credito deriva dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero

È soppressa l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie, pari al 2% dell'importo trasferito.

Variazione aliquota addizionale comunale IRPEF

È anticipato dal 31.12 al 20.12 il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione, sul sito del MEF, delle delibere di variazione dell'addizionale comunale IRPEF affinché le stesse abbiano effetto dall'1.1 dell'anno di pubblicazione.

Rimborso IRAP anni pregressi relativi al costo del lavoro

Il Decreto in esame, considerando le novità introdotte in materia di IRAP dal 2012 ed in particolare:

- la deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato;
- l'abrogazione della deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, con il mantenimento della stessa soltanto in presenza di interessi passivi

riconosce la possibilità di richiedere il rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento.

Studi di settore

Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011

È differito al 30.4.2012 il termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi per il 2011.

Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi

Il Decreto in esame conferma le ipotesi nelle quali è possibile effettuare l'accertamento induttivo, mentre modifica (a vantaggio del contribuente) le modalità per la verifica dell'errata compilazione del modello studi.

Ora è infatti stabilito che l'infedele compilazione del modello studi si verifica qualora tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50000.

La modifica non riguarda soltanto l'ammontare del limite percentuale e l'introduzione di un limite assoluto di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Ora, infatti, i termini di confronto riguardano sempre l'ammontare dei ricavi / compensi e non vi è più alcun riferimento al reddito

La predetta novità è applicabile con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012.

Misure cautelari a garanzia dei crediti erariali

È ora previsto che anche la GdF (come già l’Agenzia delle Entrate) ha la possibilità di richiedere agli operatori finanziari (banche, Posta, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, ecc.) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, comprese le generalità dei soggetti per i quali o con i quali gli stessi hanno operato, al fine di effettuare le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per la richiesta, al Presidente della CTP, delle misure cautelari (iscrizione di ipoteca sui beni e autorizzazione a procedere, a mezzo Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni).

Liste selettive per mancata emissione di fattura / scontrino / ricevuta fiscale

I contribuenti che verranno segnalati più volte all’Agenzia delle Entrate ovvero alla GdF, in forma non anonima, per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura, saranno inseriti in specifiche liste selettive che saranno utilizzate dall’Agenzia per la pianificazione dell’attività di accertamento.

Chiusura partite iva inattive

Come noto, dal 6.7.2011, è stata prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

Ora, è disposto che:

- i soggetti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA, saranno individuati sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria;
- l’Agenzia invierà a detti soggetti una comunicazione con la quale rende noto che la stessa provvederà alla cessazione d’ufficio. In tal caso l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, può: fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d’ufficio, rilevando gli elementi non considerati ovvero considerati erroneamente; provvedere al pagamento della sanzione (ridotta ad 1/3 del minimo) con il mod. F24.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.

Inoltre, è prevista la possibilità di verificare: lo stato di attività della partita IVA; la denominazione ovvero il cognome e nome del soggetto titolare della partita IVA.

Versamento somme da accertamento imposta di registro

È previsto che le somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro, se relative alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

Estratti conto bancari in luogo delle scritture contabili

È abrogata la disposizione, introdotta dalla “Finanziaria 2012”, che prevedeva dal 2012 la possibilità per le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

Riscossione nell’accertamento

A decorrere dall’1.10.2011:

- gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio sono esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica;
- il contribuente / ricorrente che ha impugnato l’atto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (termine per la proposizione del ricorso) deve versare la somma corrispondente al 50% delle maggiori imposte accertate, salvo che lo stesso abbia presentato la richiesta di

sospensione cautelare;

- l'Agente della riscossione, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, può attivare la riscossione coattiva delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento.

Ciò comporta che il contribuente / ricorrente che non ha presentato una richiesta di sospensione cautelare al giudice adito, decorsi i suddetti termini (30 giorni dopo il termine della proposizione del ricorso), può essere assoggettato a procedura esecutiva (ad esempio, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo) senza alcuna comunicazione preventiva.

Ora il Decreto in esame prevede che:

- l'Agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
- l'espropriazione forzata è avviata entro il 31.12 del terzo anno (non più del secondo anno) successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Imposta di bollo speciale su attività finanziarie "scudate"

Il Decreto in esame interviene sull'imposta di bollo speciale annuale del 4‰ applicabile alle attività "scudate" (per il 2012 e 2013 l'imposta è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰). Si rammenta che:

- l'imposta dovuta va determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria;
- gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso; versare ogni anno l'imposta con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente; segnalare all'Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

In particolare le novità introdotte a tale disciplina sono di seguito evidenziate.

Possibilità per l'intermediario di "disinvestire" in assenza di provvista

Gli intermediari, al fine di versare l'imposta di bollo in caso di mancata provvista da parte del contribuente possono "effettuare i necessari disinvestimenti".

Proroga del termine di versamento dell'imposta al 16.5

È prorogato dal 16.2 al 16.5 di ciascun anno il versamento dell'imposta riferita al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente.

Il versamento per il 2012 può essere effettuato fino al 16.5.2012; fino al 2.3.2012 "non si configurano violazioni in materia di versamenti".

Imposta immobili all'estero

Come noto, dal 2011, è stata introdotta un'imposta "patrimoniale" sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, con un'aliquota "base" pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Il versamento della nuova imposta va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (18.6 o 18.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Il Decreto in esame ha modificato la suddetta disciplina prevedendo quanto segue.

Esonero dall'imposta per importi non superiori a € 200

È ora previsto che l'imposta sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, non è dovuta se di importo non superiore a € 200.

Valore dell'immobile situato nella UE o nello SEE

La base imponibile dell'imposta in commento sugli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va individuata facendo riferimento al valore ivi utilizzato "ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti".

In mancanza di detto valore è necessario avere riguardo al costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in assenza, al valore di mercato del luogo in cui è situato l'immobile.

Soggetti che prestano lavoro all'estero

Il Decreto in esame introduce una specifica disciplina per i soggetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege, ossia per coloro che lavorano all'estero:

- per lo Stato italiano (ad esempio, diplomatici) o per un suo Ente locale;

- presso organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

In particolare, per l'immobile (e sue pertinenze) all'estero adibito, dai suddetti soggetti, ad abitazione principale è prevista:

- un'aliquota ridotta nella misura dello 0,4%, applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero;
- una detrazione pari a € 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tale detrazione:
- spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- per il 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. La maggiorazione "al netto della detrazione di base" non può essere superiore a € 400.

Credito d'imposta

Per gli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nuova imposta "patrimoniale" in commento è prevista la possibilità di dedurre un credito d'imposta pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile non detratte ai sensi dell'art. 165, TUIR.

Imposta attività finanziarie all'estero

Come noto, dal 2011 è stata introdotta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nella seguente misura:

- 1‰ annuo per il 2011 e 2012;
- 1,5‰ a decorrere dal 2013.

Ora è previsto che per i c/c bancari e libretti al risparmio detenuti in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è pari a € 34,20.

Compensazione credito iva

È ridotto da € 10.000 ad € 5.000 il limite ex art.17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. "orizzontale" nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Ora è inoltre previsto l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 2.3.2012 e pertanto da tale data deve essere rispettato il nuovo limite. L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento potrà tuttavia fissare i termini e le "ulteriori" modalità attuative della nuova disposizione.

Le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio 2012 per importi fino a € 10.000 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000 per coloro che hanno utilizzato importi

Accesso nei locali degli enti non commerciali

L'accesso, da parte dei verificatori, nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo è ora esteso anche ai locali degli enti non commerciali, compresi quelli che usufruiscono delle agevolazioni ex D.Lgs. n. 460/97. Ciò amplia le possibilità di controllo, considerato che il luogo di esercizio dell'attività istituzionale è assimilabile al domicilio privato.

Sanzioni trasferimento di denaro da e verso l'estero

È modificato il regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro da e verso l'estero di importo pari o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane della somma trasferita. In particolare è ora previsto che:

- il sequestro delle somme da parte dell'Agenzia delle Dogane o della GdF è eseguito nel limite: del 30% dell'importo eccedente € 10.000 purché l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi;
- le somme sequestrate garantiscono il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito;
- il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiedere l'estinzione della stessa a fronte del pagamento all'Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione, ovvero al MEF entro 10 giorni dalla stessa: del 5% dell'importo eccedente € 10.000 purché l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000; del 15% se l'eccedenza non è superiore a € 40.000.

In ogni caso, quanto corrisposto non può essere inferiore a € 200.

Inoltre il Decreto in esame:

- introduce restrizioni alle condizioni al cui sussistere è precluso il pagamento in misura ridotta. Ora infatti lo stesso non è consentito qualora: sia superato il limite di € 40.000 (nella vigente formulazione, € 250.000) di denaro contante eccedente la soglia di € 10.000; il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni (nella vigente formulazione, 365 giorni) precedenti la ricezione dell'atto di contestazione dell'illecito;
- prevede la modifica delle sanzioni applicabili al soggetto che viola l'obbligo di comunicazione dei trasferimenti di contante eccedenti € 10.000, ora fissate: dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000; dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

DISEGNO DI LEGGE 4 APRILE 2012 SUL MERCATO DEL LAVORO

Contratti a termine – L'innovazione più rilevante consisterà nell'introduzione di una contribuzione aggiuntiva dell'1,4% a carico delle aziende sulle assunzioni con contratto a termine (salvo non si tratti di lavoratori assunti in sostituzione); la maggiore contribuzione potrà essere parzialmente recuperata dall'azienda (fino ad un massimo di 6 mensilità di contributi in più versati) in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La durata massima del contratto sarà fissata in 36 mesi senza possibilità di ulteriori proroghe come previsto attualmente. Sul primo contratto di durata massima di 6 mesi non occorrerà indicare la causale. Per contrastare l'eccessiva reiterazione dei contratti a termine tra gli stessi soggetti, sarà infine allungato l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto e l'altro; tale intervallo sarà portato a 60 giorni nel caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e a 90 giorni nel caso di contratti di durata superiore (attualmente 10 e 20 giorni).

Apprendistato – L'apprendistato dovrebbe diventare il canale privilegiato di accesso dei giovani nel mondo del lavoro. A tal fine, saranno introdotti i seguenti correttivi al contratto di apprendistato: rafforzamento dei contenuti formativi; fissazione di una durata minima di 6 mesi; innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2 (con possibilità quindi per l'impresa di assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati in forza); introduzione di un meccanismo di stabilizzazione in base al quale per poter assumere nuovi apprendisti è necessario avere confermato almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti nell'ultimo triennio.

Part-time – Il lavoratore avrà un diritto di ripensamento sulle clausole elastiche e flessibili rispetto all'orario pattuito se studente o con parenti oncologici e nei casi che saranno previsti dai contratti collettivi di lavoro

Lavoro a chiamata. Potrà essere fatto solo nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. Ogni chiamata dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio del lavoro, pena la sanzione dal 1.000 a 6.000 euro.

Collaborazioni a progetto – L'intenzione del Governo è quella di evitare, attraverso disincentivi tanto normativi quanto contributivi, utilizzi ritenuti impropri dell'istituto in quanto diretti a

sostituire contratti di lavoro subordinato. Sul piano normativo sarà in particolare prevista una definizione più stringente del progetto che non potrà consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente; la limitazione dell'istituto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive; la presunzione di subordinazione qualora l'attività svolta dal collaboratore sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente (fatta eccezione per le prestazioni di elevata professionalità); l'eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto di collaborazione clausole individuali che consentano il recesso anticipato del committente.

Sul piano contributivo si prevede di elevare le aliquote INPS di un punto all'anno a partire dal 2013 in modo da avvicinarle gradualmente a quelle in vigore per il lavoro dipendente; nel 2018 la contribuzione per la collaborazione a progetto sarà pari al 24% o al 33%, rispettivamente a seconda che si tratti di soggetti già iscritti o meno ad altre forme pensionistiche obbligatorie (attualmente 18% e 27,72%)

Partita IVA – Come per le collaborazioni a progetto, anche per le collaborazioni professionali con titolari di partita IVA sarà introdotta la presunzione di subordinazione, con conseguente trasformazione del rapporto in contratto di lavoro dipendente, tutte le volte che la collaborazione duri complessivamente più di 6 mesi nell'arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi e comporti l'utilizzo di una postazione di lavoro presso il committente (Sono necessari almeno due di tali casistiche) .Per i rapporti in corso la norma si applicherà dopo 12 mesi.

Associazione in partecipazione – Saranno possibili solo tre rapporti, con esclusione dei casi di associazioni tra coniugi, parenti entro il 3° e affini entro il 2°. Dovrà sempre essere consegnato il rendiconto.

Lavoro accessorio (voucher) . Sarà possibile solo per attività occasionali fino ad euro 5.000,00 e non potrà più essere utilizzato a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, con esclusione delle imprese agricole

Licenziamenti individuali – Il Governo intende restringere i casi in cui scatta il diritto al reintegro nel posto di lavoro a favore del lavoratore illegittimamente licenziato da parte di aziende con più di 15 dipendenti (art.18 della legge n.300/170). A fronte della situazione attuale che riconosce tale diritto in tutti i casi di licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo (fatta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere in alternativa il pagamento di 15 mensilità), la riforma distingue tre ipotesi di licenziamenti illegittimi:

- *licenziamenti discriminatori* (per motivi di sesso, religione, maternità, matrimonio ecc.) , per i quali nulla cambierà rispetto alla disciplina attuale;
- *licenziamenti disciplinari* per mancanze del dipendente , per i quali sarà attribuita al giudice la possibilità di scegliere se condannare l'azienda al reintegro del lavoratore e al risarcimento dei danni subiti entro un massimo di 12 mensilità nei casi gravi di inesistenza del fatto o perchè lo stesso può essere riconducibile a sanzioni minori oppure ,negli altri casi meno gravi, al solo pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità (ridotta da 6 a 12 mesi se si tratta solo di vizi di forma o di procedura) ;
- *licenziamenti economici* per motivi giustificati dovuti alla organizzazione aziendale, per i quali sarà obbligatorio un preventivo tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e il giudice potrà condannare l'azienda al reintegro del lavoratore solo per manifesta insussistenza della motivazione del licenziamento, mentre negli altri casi sarà adottata unicamente solo una sanzione di tipo pecuniario, compresa anche in questo caso tra 12 e 24 mensilità.

ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego) – Sostituirà le attuali discipline sull'indennità di disoccupazione e sulla mobilità e sarà finalizzata a riconoscere un'indennità ai lavoratori licenziati che abbiano almeno due anni di assicurazione e una contribuzione di almeno 52 settimane nel

biennio precedente, per un periodo variabile a seconda dell'età (nel 2013 8 mesi per chi ha meno di 50 anni e 12 mesi per gli altri). L'importo mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile fino ad euro 1.180,00 e del 25% per la parte eccedente fino a raggiungere un importo massimo mensile spettante di euro 1.119,32. E' prevista una riduzione del 15% per i primi sei mesi e un'ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese. Nel caso di lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi è prevista una indennità ridotta pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno. Riguarderà tutti i lavoratori dipendenti(compresi gli apprendisti) è sarà alimentata dal 2013 da un contributo a carico delle aziende dell'1,31% a cui si aggiungerà, come già evidenziato in apertura a proposito dei contratti a termine, un'ulteriore aliquota dell'1,4% per i lavoratori a tempo determinato. Per ogni lavoratore licenziato l'azienda dovrà inoltre versare all'INPS un contributo di licenziamento di 0,5 mesi per ogni 12 mensilità negli ultimi tre anni . Questa contribuzione sostituirà quella attualmente dovuta per la disoccupazione involontaria (pari all'1,31% per la generalità dei settori) e per la mobilità (pari allo 0,30% per le imprese inquadrate previdenzialmente nell'industria con oltre 15 dipendenti nonché per le imprese svolgenti attività di logistica con oltre 50 dipendenti).

Cassa integrazione – La CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) rimarranno sostanzialmente immutate rispetto ad oggi con l'unica particolarità per la CIGS della eliminazione dal 2014 della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività.

Fondi di solidarietà bilaterali – L'estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS sarà realizzata tramite l'istituzione di appositi Fondi di solidarietà previsti dalla contrattazione collettiva e alimentati dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3). Gli accordi potranno decidere di destinare al finanziamento dei Fondi il gettito contributivo dello 0,30% attualmente versato ai Fondi per la formazione continua che conseguentemente verrebbero riconvertiti. I settori che non provvederanno alla costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale dovranno comunque far riferimento ad un Fondo di solidarietà residuale che sarà istituito con decreto del Ministero del Lavoro.

Tutela delle fasce deboli – L'ultimo capitolo della riforma prevede una serie di interventi a favore di alcune fasce di lavoratori considerate deboli. Tali interventi vanno dalla tutela, con costi a carico dei datori di lavoro, per gli esodi di lavoratori anziani a cui manchino quattro anni per la maturazione della pensione, alla maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro (contrastando in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco e favorendo la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro) e al rafforzamento della disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Strà aprile 2012

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*